

Il Merito

Parte civile

La decisione

Parte civile - Enti esponenziali - Legitimatio ad causam - Ammissibilità (C.p.p. artt. 74, 91, 92, 491).

Le persone giuridiche e gli enti di fatto, anche se costituiti successivamente alla consumazione del reato, sono legittimati a costituirsi parte civile non solo quando il danno riguardi un bene su cui gli stessi vantino un diritto patrimoniale, ma più in generale, quando il danno coincida con la lesione di un diritto soggettivo, come avviene nel caso in cui ad essere offeso sia l'interesse perseguito da un'associazione assunto nello statuto a ragione stessa della propria esistenza ed azione, con l'effetto che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione della personalità o identità del sodalizio. È invece da escludere la costituzione di parte civile di quegli enti che non risultino danneggiati dai reati contestati, sia per assenza dei fini costituiti dalla lotta e dalla prevenzione del fenomeno mafioso, dall'assistenza alle vittime della mafia e dal contrasto dei fenomeni di corruzione, estorsione e usura, sia per una mancata specificazione, nelle depositate richieste, dei danni derivanti dalle condotte addebitate, con la sola presentazione di un quadro generico e non concreto.

TRIBUNALE ROMA, (ord.) SEZIONE DECIMA, 17 novembre 2015 – IANNELLO Presidente – Brugia e altri, imputati.

Brevi note in tema costituzione di parte civile nel processo “Mafia Capitale”

1. L'Ordinanza del Tribunale di Roma

L'Ordinanza in epigrafe offre molti spunti di riflessione in tema di costituzione di parte civile.

In particolare, il Tribunale affronta una serie di questioni di indubbio interesse pratico che tornano spesso all'attenzione dell'interprete e sulle quali, ancora oggi, non c'è uniformità di vedute.

Prima di analizzare la motivazione del provvedimento, può essere utile svolgere qualche breve considerazione sui temi toccati dalla decisione in commento, al netto della profusione dei rilievi di fatto e senza entrare, quindi, nel merito della vicenda processuale già oggetto di un notevole interesse mediatico.

2. La disciplina processuale delle questioni concernenti la costituzione di parte civile

Lo schema generale del procedimento previsto dall'art. 491 c.p.p. si divide in tre fasi: la proposizione, la discussione e la decisione¹.

2.1. Le questioni concernenti la costituzione di parte civile devono svolgersi in un arco di tempo prestabilito: sono, infatti, precluse se non sono proposte "subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti". In particolare, il momento iniziale è individuabile attraverso il disposto dell'art. 484 c.p.p.; quello finale (a pena di "preclusione") è invece immediatamente successivo al primo compimento della costituzione delle parti². La locuzione "per la prima volta" pone il problema di individuare il lasso di tempo utile per la relativa deduzione, nell'ipotesi di reiterazione di "prime udienze": in questo caso, il termine preclusivo coincide con il perfezionamento della costituzione delle parti e, quindi, non obbligatoriamente con la prima udienza³. La conseguenza della mancata proposizione della questione è la "preclusione"⁴, ossia l'impossibilità di dedurla successivamente. È stato correttamente rilevato che, pur nell'ambiguità dell'espressione, il legislatore abbia inteso assegnare alla stessa un significato equivalente alla "decadenza", ancorché non altrettanto imperativo, tant'è che la "preclusione" non ri-

¹ SCELLA, *Questioni preliminari*, in *Dig. Pen.*, vol. X, 1992, 609.

² MELCHIONDA, Sub art. 491, in *Comm. al nuovo c.p.p.*, coordinato da Chiavario, Milano, 1991, 174.

³ COPPETTA, Sub art. 491, in *Comm. breve al c.p.p.*, diretto da Conso Illuminati, Padova, 2015, 2221; del resto, la costituzione di parte civile non è preclusa dal rinvio dell'udienza disposto *in limine litis* (cfr. Cass., Sez. III, 3 ottobre 2013, O.P., in *Guida dir.*, 2014, 3, 92, secondo cui la costituzione di parte civile deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall'art. 484 c.p.p. e, dunque, fino a che non siano stati compiuti gli adempimenti relativi alla regolare costituzione delle parti e non fino al diverso termine coincidente con l'apertura del dibattimento (fattispecie in cui è stata ritenuta tempestiva la costituzione di parte civile avvenuta in udienza successiva a precedente rinvio disposto previa effettuazione della mera ricognizione delle persone presenti); secondo Cass., Sez. IV, 21 settembre 1996 Aiello, in *Mass. Uff.*, n. 205710, qualora la persona offesa si costituisca parte civile nella prima udienza dibattimentale e il difensore dell'imputato sollevi questione concernente tale costituzione, ove il giudice, al termine della discussione sull'eccezione proposta, rilevi una qualche irregolarità nella costituzione di parte civile ed emette un'ordinanza con la quale, senza dichiarare l'apertura del dibattimento, rinvii ad altra udienza per consentire alla parte civile di regolarizzare la sua posizione, è legittima l'eliminazione dell'irregolarità prima della successiva udienza o nella nuova udienza anteriormente alla dichiarazione di apertura del dibattimento. È da escludere, pertanto, che in tale ipotesi la costituzione di parte civile sia avvenuta oltre il termine di decadenza di cui al combinato disposto degli artt. 79 e 484 c.p.p., che va individuato nella dichiarazione con la quale si dà inizio al dibattimento (nella fattispecie, l'imputato aveva tempestivamente eccepito che la parte civile si era personalmente costituita nella prima udienza rilasciando la procura di cui all'art. 100, comma primo, c.p.p. ad un difensore che nello stesso processo aveva assistito e rappresentato l'imputato).

⁴ Sul concetto di preclusione nel quadro delle sanzioni processuali, CONTI, *La preclusione nel processo penale*, Milano, 2014, 64.

compare nell'elencazione delle sanzioni la cui inosservanza autorizza un ricorso per cassazione⁵.

2.2. In linea con il principio di concentrazione, l'art. 491 c.p.p. impone la rapida trattazione della questione, tanto che il tempo della discussione non può oltrepassare il limite strettamente necessario all'illustrazione⁶ (canone, questo, applicabile ad ogni proposizione difensiva nel processo) che sarà effettuata dal pubblico ministero e da un solo difensore⁷ per parte privata, con l'esclusione della possibilità di repliche. La disposizione non regola l'ordine degli interventi, potendosi applicare analogicamente quello previsto per la discussione finale⁸. Importanti implicazioni pratiche derivano dal significato da attribuire alle locuzioni "proposizione della questione" e "replica"⁹. Ed infatti, se "proposizione" sta per "indicazione" del *thema decidendi*, equità vuole che il proponente, dopo averlo enunciato, ascolti le ragioni delle altre parti e per ultimo intervenga per sostenere la sua questione; questo avere per ultimo la parola non equivarrebbe a replica. Se per "proposizione", invece, si intende anche "illustrazione" del *thema*, le altre parti dovranno intervenire seguendo un ordine dato dal presidente sul modello di quello della discussione¹⁰, senza possibilità di confutazione degli argomenti avversari. Tanto premesso, si configura un onere di esaustività che non è perfettamente coerente con la ricordata esigenza di concisione (dovendo, per l'appunto, l'intervento avere ad oggetto tutti gli aspetti astrattamente rilevanti).

In conclusione, nel caso in cui il difensore dell'imputato ponga una questione sulla ammissibilità della costituzione di parte civile, illustrandone il contenuto, deve escludersi, in linea di principio, che lo stesso possa avere per ultimo la

⁵ MELCHIONDA, *Commento al nuovo codice di procedura penale*, cit., 176.

⁶ SIRACUSANO, *Diritto processuale penale*, in Siracusano, Galati, Tranchina, Zappalà, Milano, 2004, 300.

⁷ A nostro avviso, in forza del principio di unità della funzione difensiva, una volta indicati i punti della questione, dovrebbe naturalmente ammettersi la possibilità che la trattazione degli stessi sia affrontata da due difensori, senza ripetizioni o sovrapposizioni. Secondo DE MARSICO, *Lezioni di procedura penale*, Napoli, 1938, 234, le previsioni codicistiche o i poteri dati al presidente possono contribuire alla brevità del discorso ma non alla sobrietà della discussione; le due cose non sempre coincidono. Entrambe dovrebbero essere l'effetto dell'austerità della funzione, potendo essere assicurate soltanto dal prestigio di chi presiede e dall'elevamento del costume in chiunque partecipi alla funzione della giustizia.

⁸ *Contra* MELCHIONDA, *Commento al nuovo codice di procedura penale* cit., 175.

⁹ La replica è costituita dal fatto che chi ha già avuto la parola e ha esaurito il suo dire la riprende nuovamente per confutare argomentazioni, deduzioni o eccezioni solo successivamente svolte o sollevate da altri; la replica quindi non può e non dovrebbe valere per ripetere argomentazioni già svolte, cfr. FOSCHINI, *Sistema del diritto processuale italiano*, Milano, 1968, 482.

¹⁰ La tematica è sviluppata, molto chiaramente, da MELCHIONDA, *Commento al nuovo codice di procedura penale*, cit., 175.

parola; fermo restando il potere del presidente di consentire gli interventi necessari ai fini della decisione, ma non appunto repliche, secondo un requisito di stretta necessità e di novità.

2.3. Quanto infine alla decisione, il Collegio decide immediatamente con ordinanza impugnabile solo congiuntamente alla sentenza, ai sensi dell'art. 586 c.p.p.¹¹.

2.4. Il provvedimento in epigrafe affronta approfonditamente gli aspetti processuali della trattazione delle questioni.

Per quanto è dato di capire dalla lettura dell'Ordinanza, appare condivisibile il diniego della richiesta di nuova interlocuzione delle parti civili, successivamente all'illustrazione delle proprie ragioni e al deposito di memorie integrative.

Ed infatti, proprio in virtù di un criterio di completezza espositiva, gli interventi delle parti dovrebbero concernere tutti gli aspetti astrattamente rilevanti, inclusi quelli formali della costituzione.

Va tuttavia evidenziato che il principio del contraddittorio, pure richiamato dal Tribunale per motivare la propria determinazione sul punto, esprime il suo più pregnante significato nell'ambito dei rapporti tra le parti necessarie del processo (e non in quelli che interessano le parti eventuali)¹².

3. L'attività del difensore della parte civile

Il Tribunale affronta poi una serie di questioni connesse ai requisiti delle dichiarazioni costitutiva. Tra queste, per il suo rilievo generale, appare opportuno soffermarsi brevemente sull'ipotesi di costituzione a mezzo del sostituto processuale (art. 102 c.p.p.). Il Tribunale, in proposito, aderisce all'orientamento giurisprudenziale in forza del quale la nomina di un sostituto attribuisce a quest'ultimo i poteri derivanti al difensore dal mandato alle liti (rappresentanza processuale), ma non anche i poteri di natura sostanziale o processuale che la parte può attribuire al difensore, tra cui è da ricomprendere il potere di costituirsi parte civile; quest'ultimo potere è delegabile solo dalla persona offesa o dal danneggiato, ma non dal procuratore speciale¹³. Peral-

¹¹ Per Cass., Sez. VI, 7 gennaio 2015, C. N., in *www.dejure.it*, in tema di partecipazione della parte civile al dibattimento, mentre l'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile è sempre e definitivamente inoppugnabile, quella di inammissibilità o di rigetto della richiesta di esclusione è impugnabile, da parte dell'imputato, unitamente all'impugnazione della sentenza.

¹² CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 2012, 891; FERRUA, *Il giusto processo*, Bologna, 2012, 101; GIOSTRA, *Contraddittorio*, in *Enc. Giur.*, vol. IX, Roma, 2001, 4.

¹³ *Ex multis*, Cass., Sez. V, 23 ottobre 2009, Capuana, in *Mass. Uff.*, n. 246147, secondo cui il sostituto processuale del procuratore speciale nominato dalla persona offesa non ha il potere di costituirsi parte civile, considerato che l'attribuzione al difensore del potere di costituirsi parte civile ("*legitimatatio ad*

tro, la giurisprudenza ritiene pacificamente che l'assenza di legittimazione del sostituto processuale ad esercitare l'azione civile nel processo penale possa essere sanata mediante la presenza in udienza della persona offesa, che consente di ritenere la costituzione di parte civile come avvenuta personalmente¹⁴.

4. La legittimazione a costituirsi parte civile e il “*Dèjà vu*” della giurisprudenza

Con maggiore impegno argomentativo, il Tribunale esamina il tema della cd. *legitimatio ad causam* di persone giuridiche ed enti di fatto.

4.1. Il tema dei rapporti tra giustizia penale e interessi diffusi e collettivi è un capitolo della tutela giudiziale delle situazioni soggettive collettive.

A partire dagli anni settanta, dottrina e giurisprudenza, attraversate da profondi cambiamenti ideologici¹⁵, hanno cercato di recepire le crescenti istanze sociali di partecipazione al processo penale per la cura di bisogni collettivi, come la tutela dell'ambiente, del lavoro e dei consumatori¹⁶.

Il fenomeno di maggior rilievo è stato l'uso dello strumento della parte civile come una sorta di azione penale collettiva, con l'intervento in giudizio di formazioni sociali di vario tipo, inteso a rafforzare l'azione repressiva dei reati¹⁷.

Va in proposito ricordato che il codice di rito del 1930 non prevedeva per gli enti esponenziali, forme di partecipazione al giudizio diverse dalla costituzione di parte civile.

Per questo motivo, il codice del 1988, nell'intento di riconoscere spazi di tutela agli interessi diffusi, ponendo al tempo stesso fine al menzionato orientamento giurisprudenziale che aveva dilatato oltremisura l'uso dell'azione civile riparatoria, ha introdotto l'istituto dell'intervento degli enti esponenziali (art.

causam”) costituisce istituto diverso dal rilascio del mandato alle liti (rappresentanza processuale), in quanto solo per quest'ultimo l'art. 102 c.p.p. prevede la possibilità della nomina di un sostituto che eserciti i diritti e assuma i doveri del difensore, con la conseguenza che il sostituto processuale non è legittimato a esercitare l'azione civile nel processo penale; né tale difetto di legittimazione può essere, nella specie, sanato mediante la presenza in udienza della persona offesa, stante l'assenza di quest'ultima; Cass., Sez. V, 3 febbraio 2010, Schirru, in *Mass. Uff.*, n. 247497. In senso critico, SQUARCIA, *Formalismo e (discutibili) limitazioni all'esercizio dell'attività del difensore della parte civile*, in *Cass. pen.*, 2013, 210.

¹⁴ Da ultimo, Cass., Sez. IV, 22 aprile 2015, Plataroti, in *Mass. Uff.*, n. 263730.

¹⁵ FERRAJOLI, *La cultura giuridica nell'Italia del Novecento*, Bari, 1999, 63.

¹⁶ Ad avviso di SGUBBI, *Tutela penale di interessi diffusi*, in *Quest. crim.*, 1975, 439, si trattava di istanze antagoniste alle posizioni economico-giuridiche dominanti, volte nell'affermazione di un controllo sullo svolgimento delle attività economiche.

¹⁷ ICHINO, *La parte civile nel processo penale. La legittimazione*, Padova, 1989, 123; CANTONE, *sub art.* 74, in *C.p.p. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, diretto da Lattanzi, Lupo, vol. I, Milano, 2012, 1290.

91)¹⁸. In tale prospettiva, con l'art. 212 d.lg. n. 271 del 1989 disp. att. c.p.p., che riconduce all'istituto dell'intervento tutte le ipotesi atipiche di costituzione di parte civile o di intervento in giudizio, si è chiarito definitivamente che la partecipazione degli enti al processo penale può avvenire in due sole forme: o mediante costituzione di parte civile, nel rispetto dei presupposti di cui all'art. 74 c.p.p., oppure mediante intervento ex art. 91 c.p.p.¹⁹.

Tanto premesso, giova evidenziare che nel vigente sistema processuale gli enti rappresentativi degli interessi lesi dal reato hanno lo *status* di autonoma figura soggettiva, munita della facoltà di intervenire nel procedimento.

L'intervento *de quo* è subordinato al consenso della persona offesa (art. 92 c.p.p.) ed è svincolato da finalità di tipo risarcitorio, giacché gli enti sono portatori di un interesse penale alla repressione del fatto criminoso.

In particolare, l'istituto in esame ha la funzione di garantire l'apporto conoscitivo degli enti collettivi al processo, in materie connotate da particolare complessità tecnica (edilizia, ambiente) e regolate da normative in continua evoluzione, nell'affrontare le quali l'ufficio del pubblico ministero era stato ritenuto incapace di garantire un esercizio tempestivo e costante dell'azione penale²⁰.

4.2. Al fine dell'esame dell'Ordinanza in commento, ci si può chiedere in quali casi gli enti esponenziali (o le associazioni) siano legittimati a costituirsi parte civile *iure proprio*.

Niente osta, evidentemente, alla costituzione di parte civile degli enti che abbiano subito un danno risarcibile dal reato, alla stregua di un qualunque soggetto dell'ordinamento. Si pensi, ad esempio, ai reati contro il patrimonio o contro l'onore (attentato contro la sede dell'associazione; diffamazione), o, più

¹⁸ BRONZO, *Enti rappresentativi degli interessi lesi dal reato*, in *Il diritto*, Enc. Giur. del Sole24ore, Milano, 2007, 58; ID., *sub art. 91*, cit., 1424. Sul tema, in generale, v. BARONE, *Enti collettivi e processo penale*, Milano, 1989.

¹⁹ DI RELLA, *sub art. 212*, *Comm. del nuovo c.p.p., Appendice - Norme di coordinamento e transitorie*, diretto da Amodio, Dominioni, Milano, 1990, 44; GHIARA, *sub art. 212*, *Comm. al nuovo c.p.p. Normativa complementare*, coordinato da Chiavario, Torino, 1992, 57. Sul tema, v. anche NIGRO, *Le due facce dell'interesse diffuso: ambiguità di una formula e mediazioni della giurisprudenza*, in *Foro it.*, V, 1987, 8; DENTI, voce *Interessi diffusi*, in *Nuov. Dig.*, Appendice, Torino, 1983, 305; CARAVITA, *Diritto dell'ambiente*, Bologna, 2001, 319; GUALTIERI, *La tutela degli interessi lesi dal reato fra intervento e costituzione di parte civile*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1996, 102; DE VITA, *La tutela degli interessi diffusi nel processo penale*, *ivi*, 1997, 838; SQUARCIA, *L'azione di danno nel processo penale*, Padova, 2002, 355; QUAGLIERINI, *Le parti private diverse dall'imputato e l'offeso dal reato*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da Ubertis, Voena, vol. VIII, Milano, 2003, 199; DI CHIARA, *Interessi collettivi e diffusi e tecniche di tutela nell'orizzonte del codice del 1988*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1991, 426; CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, 1993, 69; GRILLI, *Corso di procedura penale*, Padova, 2006, 81.

²⁰ CORDERO, *sub art. 91*, *C.p.p. comm.*, Torino, 1992, 108; NOSENGO, *sub art. 91*, *Comm. al nuovo c.p.p.*, coordinato da Chiavario, Torino, 1989, 417.

in generale, ai casi in cui il perseguimento dei fini statuari sia stato impedito o ostacolato da comportamenti criminosi spiegati nei confronti dei legali rappresentanti o dei portavoce del sodalizio (minacce, lesioni in danno di un esponente dell'associazione)²¹.

Accanto a questa legittimazione "ordinaria", la giurisprudenza di legittimità, riprendendo idee elaborate sotto la vigenza del codice del 1930, ammette una legittimazione che potremmo definire "speciale".

Gli enti e le associazioni, secondo questa impostazione, sarebbero legittimati all'azione risarcitoria, in quanto tali, e cioè nella qualità di soggetti che perseguono la finalità statutaria di tutela di un certo bene giuridico.

Sia pure con riferimento a situazioni di fatto non sempre sovrapponibili²², si è enunciato che gli enti e le associazioni sono legittimati all'azione risarcitoria, anche in sede penale mediante costituzione di parte civile, ove dal reato abbiano ricevuto un danno ad un interesse proprio, sempreché tale l'interesse coincida con un diritto reale o comunque con un diritto soggettivo del sodalizio, e quindi anche se offeso sia l'interesse perseguito in riferimento a una situazione storicamente circostanziata, da esso sodalizio preso a cuore e assunto nello statuto a ragione stessa della propria esistenza e azione, come tale oggetto di un diritto assoluto ed essenziale dell'ente. Ciò sia a causa dell'immedesimazione fra l'ente stesso e l'interesse perseguito, sia a causa dell'incorporazione fra i soci ed il sodalizio medesimo, sicché questo, per *l'affectio societatis* verso l'interesse prescelto e per il pregiudizio a questo arrecato, patisce un'offesa e perciò anche un danno non patrimoniale dal reato. Si è in breve affermato che esistono organismi che hanno fatto di un determinato interesse l'oggetto principale della propria esistenza; ed esso è diventato elemento interno e costitutivo del sodalizio e come tale ha assunto una consistenza di diritto di soggettivo. Lo sviluppo della giurisprudenza ha ritenuto la tutelabilità degli interessi collettivi senza che sia necessaria l'esistenza di una norma di protezione, essendo sufficiente la diretta assunzione da parte dell'ente dell'interesse in questione, che ne ha fatto oggetto della propria attività, diventando lo scopo specifico dell'associazione²³.

²¹ Lo stesso discorso può farsi con riguardo al danno ambientale; sul punto, sia consentito il rinvio a MORLACCHINI, *Danno ambientale e costituzione di parte civile iure proprio delle associazioni ambientaliste: un passo indietro nella labirintica giurisprudenza della Corte di cassazione*, in *Cass. pen.*, 2004, 1714; FURIN, SBABO, *L'intervento delle associazioni ambientaliste nel processo penale: persone offese e non parti civili*, *ivi*, 2012, 2735.

²² A nostro avviso, associazioni ambientaliste, sindacati, ordini professionali e altri enti esponenziali (con o senza personalità giuridica) esprimono realtà giuridiche non equipollenti.

²³ Questo è il percorso argomentativo seguito dalle Sezioni unite nel caso Thyssen (Cass., Sez. un., 24 aprile 2014, Espenhahn, in www.penalecontemporaneo.it).

4.3. Questa impostazione appare poco persuasiva.

La dignità costituzionale impressa al fenomeno associativo implica in capo alla formazione sociale un diritto alla esistenza ed alla libera esplicazione attraverso il perseguimento delle finalità per cui essa è istituita, ma non anche un diritto al conseguimento delle stesse²⁴.

Attraverso il concetto di immedesimazione (o di incorporazione), l'indirizzo giurisprudenziale in esame costruisce una figura di danno sostanzialmente in *re ipsa*, frutto della trasposizione del reato sul piano degli enti esponenziali.

Ed infatti, attraverso questo meccanismo, l'interesse perseguito dall'ente assume "automaticamente" forma di diritto soggettivo; conseguentemente, si qualifica come danno qualunque lesione dell'interesse stesso; interesse che, tuttavia, in concreto potrebbe non aver subito alcun pregiudizio. A tal riguardo, si deve rilevare che proprio la commissione di fatti criminosi lesivi dell'interesse tutelato potrebbe avvalorare (e non ledere) la necessità e la meritorietà delle formazioni sociali in questione. Ed invero, se la finalità istituzionale di un determinato ente è quella di perseguire un certo scopo statutario (lotta alla corruzione), appare più ragionevole ritenere che sia fonte di danno solo quel fatto-reato che impedisca o ostacoli la suddetta finalità (lotta alla corruzione), ma non anche qualsivoglia ipotesi di reato commesso in un certo ambito territoriale nel quale l'ente afferma di operare, che sia anche solo indirettamente ricollegabile alle finalità dell'ente stesso.

Del resto il rischio di esiti inappropriati, come l'indiscriminata estensione della legittimazione tutte quante volte un qualunque organismo rivendichi di essere custode dell'interesse leso dal reato²⁵, non può dirsi seriamente scongiurato sol che si evochi il riferimento ad una situazione storica determinata. Ed infatti, nel caso in cui il soggetto "danneggiato" avesse effettivamente svolto attività istituzionale (campagne di sensibilizzazione e altro) nel medesimo contesto storico e locale in cui è avvenuto il reato, ebbene in casi simili si dovrebbe articolare una singolare equazione in termini di corrispondenza tra l'inefficacia (o, meglio, l'inutilità) dell'attività svolta dall'ente ed il risarcimento di un preteso danno dell'ente stesso²⁶; quasi che il risarcimento fosse un "premio" per un'attività istituzionale dell'ente che non ha avuto risultati.

Più in generale, ad accettare questa impostazione, si dovrebbe giungere ad affermare che ogni reato provoca, come tale, un danno risarcibile allo Stato, e

²⁴ GROSSO, *Enti esponenziali ed esercizio dell'azione civile nel processo penale*, in *Giust. pen.*, 1987, III, 6.

²⁵ Cfr. Cass., Sez. un., 24 aprile 2014, cit.

²⁶ Diverso è il caso dall'eventuale danno all'immagine per la perdita di credibilità che tuttavia richiede presupposti rigorosamente accertati.

che addirittura in qualsiasi reato vi potrebbe essere una pretesa risarcitoria da parte non solo di enti esponenziali ma anche di singoli cittadini, avendo tutti gli illeciti penali come oggetto giuridico mediato l'interesse della società civile al rispetto delle regole giuridiche²⁷.

Si pensi al caso dell'assenteismo dei dipendenti pubblici²⁸, in questi giorni divenuto nuovamente oggetto di un vivace dibattito politico. Aderendo all'orientamento giurisprudenziale in parola, si dovrebbe ammettere la costituzione di parte civile non solo di tutte le associazioni che nello statuto si propongono di tutelare (anche) il buon andamento della pubblica amministrazione, ma pure di tutti i cittadini residenti nell'ambito dell'ufficio pubblico interessato (come se, ai fini del risarcimento del danno, non ci dovesse essere, questa volta, una "immedesimazione" tra cittadini, associazioni di cittadini, e pubblica amministrazione danneggiata).

4.4. Nel descritto contesto giurisprudenziale, si inserisce l'Ordinanza in commento che, conformandosi all'indirizzo sopra detto, ha ammesso la costituzione di parte civile di una serie di associazioni sul presupposto che dagli statuti e dagli atti costitutivi emergerebbe che gli enti sono specificamente preposti alla lotta e prevenzione dei fenomeni mafiosi, alla solidarietà alle vittime della mafia, al contrasto dei fenomeni di corruzione e via dicendo.

La determinazione sul punto non sembra condivisibile.

Proprio con riguardo alle finalità perseguite dalle associazioni, l'Ordinanza si discosta dalla sistematica del vigente codice di rito.

L'elemento teleologico dei sodalizi in questione può avere ingresso nel procedimento, ex art. 91, nella misura in cui si traduce nell'interesse (di natura squisitamente penale²⁹) dell'ente, alla repressione del fatto criminoso.

Il provvedimento in esame, invece, considera lo scopo del sodalizio attraverso il prisma della lesione del diritto della personalità, come fondamento della pretesa risarcitoria dell'associazione in quanto tale, secondo le argomentazioni sopra ricordate.

²⁷ Cfr. GUALTIERI, *La tutela degli interessi lesi dal reato fra intervento e costituzione di parte civile*, cit., 116.

²⁸ A proposito dei cd. "furbetti del cartellino", SALVIA, *Un danno di immagine dagli assenteisti*, in www.corrieredellasera.it.

²⁹ AMODIO, *sub* artt. 91-92, in *Comm. del nuovo c.p.p.*, diretto da Amodio, Dominioni, vol. I, Milano, 1989, 556.

5. In conclusione, va ribadito che gli enti esponenziali possono costituirsi parte civile *iure proprio* soltanto quando abbiano subito un danno risarcibile dal reato, secondo le regole ordinarie.

In tutti gli altri casi, la loro partecipazione al processo dovrà avvenire mediante intervento *ex art. 91 c.p.p.*

Invece la prevalente giurisprudenza, seguita - come si è visto - dall'Ordinanza in commento, tende a disapplicare l'istituto dell'intervento, di fatto ponendolo in uno "stato di minorità".

Di conseguenza, la costituzione di parte civile resta la via di accesso preferenziale degli enti collettivi alla giustizia penale.

In tal modo, oltre a garantire, sia pure trasversalmente, l'ingresso nel processo agli interessi superindividuali, il giudice penale appresta alle associazioni, una tutela di tipo economico che appare in contrasto con il vigente sistema processuale, incidendo direttamente sullo svolgimento e sulla durata del processo (si consideri l'elevato numero dei soggetti ammessi nel caso di specie).

Con il serio rischio di ridurre la possibilità di un effettivo risarcimento in favore dei "danneggiati primari" (si pensi alla vittima di un'estorsione), che si vedranno costretti a "condividere" con altri soggetti, l'eventuale somma liquidata dal giudice.

FILIPPO MORLACCHINI